

TESTO DEL NUOVO STATUTO

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "IL NODO GROUP IMPRESA SOCIALE", di seguito Associazione.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Torino.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, quando se ne ravvisi la necessità. L'associazione opererà nel territorio nazionale e chiunque ne potrà far parte previo versamento della quota annualmente prevista dal Consiglio.

Art. 3) DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4) SCOPO E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale, operando nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 112/2017 e/o svolgendo attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.Lgs 112/2017.

L'Associazione persegue le proprie finalità di ricerca, sociali e culturali per la promozione e lo sviluppo delle relazioni umane al fine di migliorare le condizioni e la vita lavorativa di ogni essere umano nelle organizzazioni, nelle comunità e nella società nel suo complesso, anche attraverso metodologie ispirate al modello sistemico – psicodinamico che traggono origine dal Tavistock Institute.

Essa adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs 112/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di - promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs 112/2017 [articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs 112/2017];
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni [articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs 112/2017];
- interventi e prestazioni sanitarie [articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs 112/2017];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [articolo 2, comma 1, lettera c) del d.lgs 112/2017];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [articolo 2, comma 1, lettera D) del d.lgs 112/2017];
- formazione universitaria e post-universitaria [articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs 112/2017];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs 112/2017].

Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La società potrà svolgere attività diverse, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017.

A titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito dei settori di attività sopra elencati, l'associazione intende realizzare:

- eventi di apprendimento di tipo psicodinamico-sistemico ed esperienziale, di interesse sociale con finalità culturali ed educative;
- seminari, corsi e altre attività formative anche a livello universitario e postuniversitario;
- interventi di orientamento, sviluppo, consulenza e di sostegno alle professioni sanitarie e sociosanitarie per lo sviluppo delle competenze professionali ed emotive nelle organizzazioni pubbliche, private e del Terzo settore;
- studi, ricerche e pubblicazioni di particolare interesse sociale con una specifica attenzione alle tecniche di intervento sulle strutture sociali volte a favorire il cambiamento nelle organizzazioni di lavoro;
- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, così come dell'innovazione sociale e della conoscenza e sviluppo delle relazioni umane e del benessere organizzativo all'interno dei gruppi e delle istituzioni;
- iniziative volte a promuovere una gestione responsabile, trasparente e democratica delle organizzazioni e a favorire il benessere sociale.

Oltre a queste attività, o in alternativa alle stesse, essa intende perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite e nei limiti previsti dal d.lgs 112/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni ed enti che ne condividano gli obiettivi. Tutte le attività sociali potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. L'Associazione potrà anche costituire nel suo seno gruppi di lavoro, organizzare eventi, attività formative, conferenze, svolgere ricerche, sviluppare attività in campo informativo ed editoriale.

L'associazione può avvalersi di volontari nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2012.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 5) ADESIONE

Sono associati le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, previa richiesta di adesione da far pervenire al Consiglio Direttivo in forma scritta, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Le persone e gli enti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio direttivo in occasione della successiva convocazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

il rapporto associativo è fondato su principi non discriminatori e tutti gli associati hanno uguali diritti nei confronti dell'associazione. Ogni associato ha diritto a un voto in assemblea.

L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Art. 6) DIRITTI E OBBLIGHI

L'associato partecipa alle attività promosse dall'Associazione e, se in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto in Assemblea.

L'associato è tenuto all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associato ha l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale, secondo modalità e importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde in seguito a recesso, mancato pagamento della quota, esclusione. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che non abbia provveduto al versamento della quota annuale e per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta da far pervenire al Presidente in carica dell'associazione ai sensi dell'art. 24 C.C..

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I versamenti degli Associati sono comunque a fondo perduto e, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (anche Assemblea)
- il Consiglio Direttivo (anche Direttivo)
- il Presidente
- l'Organo di Controllo.

Art. 8) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purché in Italia.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea degli associati si raduna ordinariamente una volta l'anno entro il 30 giugno per approvare il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e per gli altri adempimenti ordinari; in via straordinaria ogni volta che lo richieda il Direttivo, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

La Convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso scritto da inviarsi agli associati anche via fax o con posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, con la data della convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati in regola in quel momento, con il pagamento della quota annua di Associazione.

Per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi sociali dell'associazione, ogni associato che sia una persona fisica ha diritto a un voto, ogni associato che sia un ente del terzo settore ha diritto a voti da 1 (uno) a 5 (cinque) in proporzione al numero dei propri associati, nel rispetto dei seguenti rapporti:

- Numero di associati da 1 (uno) a 5 (cinque): 1 voto
- Numero di associati da 6 (sei) a 50 (cinquanta): 2 voti
- Numero di associati da 51 (51) a 300 (trecento): 3 voti
- Numero di associati da 301 (trecento uno) a 2000 (duemila): 4 voti
- Numero di associati da 2001 (duemila uno) - : 5 voti

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.

Nelle votazioni dell'Assemblea ogni associato non può avere più di tre deleghe da parte di altro associato. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, anche per le delibere relative all'approvazione del bilancio e alle modifiche statutarie, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono assunte con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, stabilendone eventuali compensi nei limiti di legge;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e sul funzionamento dell'associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a nove eletti ogni tre anni dall'Assemblea, che ne stabilisce il numero. I membri del Consiglio sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il rinnovo totale o parziale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione che lo statuto o la legge non riservino all'assemblea.

Esso può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta del Presidente o per posta elettronica (con richiesta della conferma della ricezione), da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta due

dei suoi componenti con l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno.

Per agevolare il coinvolgimento dei consiglieri è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

Nel computo delle presenze al Consiglio Direttivo si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In apertura di ogni riunione del Consiglio viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo decade.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I membri del Consiglio devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale, anche a titolo di volontariato, negli ambiti di operatività dell'associazione. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Relativamente al requisito dell'indipendenza, i membri del Consiglio Direttivo devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti. Il requisito dell'indipendenza si sostanzia nella condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.

Ai membri del Consiglio Direttivo, compresi Presidente e Vice Presidente, possono essere attribuiti emolumenti entro i limiti stabiliti dall'articolo 3 del d.lgs 112/2012.

Art. 11) FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso redige il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed il bilancio con relative relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Esso fissa l'ammontare delle quote sociali e le modalità di versamento e vigila sull'effettivo perseguimento degli obiettivi statutari. Il Direttivo potrà fissare regolamenti interni in attuazione del presente Statuto.

Esso potrà nominare un Comitato Esecutivo, con il compito di dare attuazione alle sue deliberazioni e istituire comitati e gruppi di lavoro, definendone, in sede di istituzione, la composizione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Art. 12) IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed è nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

Il Presidente dell'associazione non può essere un rappresentante di società costituita da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Al Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art.13) ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Laddove i soci stabiliscano che l'Organo di Controllo debba assumere natura collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali membri del collegio sindacale o del collegio dei revisori di enti senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99. Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro dell'Organo di Controllo sia parente entro il terzo grado di un membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio ed entro i limiti di cui all'articolo e del d.lgs 112/2017.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZI SOCIALI

Art. 14) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per le sue spese di funzionamento sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione;

b) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) da proventi relativi alle attività di interesse generale esercitate;

d) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, sovvenzioni e lasciti che associati e non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione e compatibili con la disciplina dell'Impresa Sociale.

La associazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

In nessun altro caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve comunque denominati in favore di soci, membri del Consiglio o componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto indicato nel successivo capoverso ed espressamente previsto dalla legge.

Gli eventuali utili sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

L'assemblea degli associati può deliberare di destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 112/2017.

Articolo 15) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione redige un regolamento, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nel quale prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società.

In occasione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio, sono convocati, senza diritto di voto, rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, individuati con regolamento di cui al comma precedente.

Art. 16) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio deve tempestivamente redigere il bilancio dell'esercizio e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 17) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, il patrimonio risultante dalla liquidazione non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altri Enti di Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Art. 18) REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Direttivo in base alle direttive stabilite dall'Assemblea.

Art. 19) RINVIO

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alla disciplina dell'Impresa Sociale.

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 15 luglio 2021